

La tutela delle vittime di violenza domestica o di genere nel processo civile

Alessandro Nascosi

Abstract – *The paper analyses the tools to combat domestic or gender-based violence in the civil context. The 2021-2022 reform of the civil process has prepared a simplified procedure that is applicable whenever the party – in the context of a judgment on the family crisis – attaches a fact of violence or abuse. This fast-track procedure makes it possible to adopt in a very short time the most appropriate measures (which generally take the form of protection orders) to protect the victim, resulting in the interruption of the cycle of violence.*

Riassunto – *Il contributo analizza gli strumenti di contrasto alla violenza domestica o di genere nel contesto civilistico. La riforma del processo civile degli anni 2021-2022 ha approntato un procedimento semplificato che trova applicazione tutte le volte in cui la parte – nel contesto di un giudizio sulla crisi familiare – allega un fatto di violenza o di abuso. Tale corsia preferenziale consente di adottare tempestivamente i provvedimenti più idonei (che generalmente assumono le vesti degli ordini di protezione) a tutela della vittima, determinando l'interruzione del ciclo della violenza.*

Keywords – gender-based violence, domestic violence, secondary victimization, protection orders

Parole chiave – violenza di genere, violenza domestica, vittimizzazione secondaria, ordini di protezione

Alessandro Nascosi (PhD) è Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Ferrara. Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali dell'Università di Ferrara. È componente del comitato scientifico e per la valutazione della Rivista dell'esecuzione forzata, del comitato di redazione della rivista Il diritto degli affari, del comitato per la valutazione della rivista L'Osservatorio sul diritto della famiglia. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di tre monografie. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano il diritto processuale della famiglia, le misure coercitive indirette, la fase di trattazione del processo civile di cognizione e l'esecuzione forzata. Tra le sue recenti pubblicazioni: *Il rinnovato ordine di liberazione dell'immobile* (in “www.ildirittodegliaffari.it”, 2023); *Tutta un'altra storia. Note sulla nuova fase di trattazione del processo civile* (in “Judicium”, 2023); *Profili processuali del procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso in Italia e in Francia*, in “Genlus” 2023).

L'articolo si inserisce nell'ambito del Progetto FIRD 2023, *Il problema della c.d. vittimizzazione secondaria alla luce della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.*

1. Rilievi introduttivi

L'aumento esponenziale delle condotte abusanti o violente emerse nel contesto familiare ha reso necessario un nuovo intervento normativo di matrice civile volto a rafforzare la tutela della vittima che alleghi nel procedimento unitario di famiglia fatti di violenza domestica o di genere. Per arginare questo grave fenomeno, il legislatore, attraverso la l. delega n. 206 del 2021 ed il consequenziale d.lgs. n. 149 del 2022, ha inserito nel codice di rito un capo III rubricato «Disposizioni speciali» ed una sezione I dedicata alla violenza domestica o di genere, coniando i nuovi artt. 473-*bis*.40-46 c.p.c. che delineano una corsia preferenziale in sede di processo civile volta a porre immediatamente al riparo il familiare (adulto o minore) dalle violenze e dagli abusi, nonché gli artt. 473-*bis*.69-71 c.p.c. attinenti agli ordini di protezione civili (già codificati nel nostro ordinamento dal 2001) integrandoli con alcune importanti novità (su cui v. *infra*).

Attraverso queste nuove norme – che si muovono parallelamente alla tutela penale, la quale, nel corso degli anni, ha beneficiato di maggior spazio nella repressione del fenomeno della violenza nella sfera familiare – il legislatore italiano ha dato attuazione alla normativa internazionale in tema di violenza domestica, in particolare alla Convenzione del Consiglio d'Europa (meglio nota come Convenzione di Istanbul¹), coniando un binario processuale privilegiato contraddistinto da un'accentuazione dei poteri istruttori del giudice, dallo svolgimento di un'istruttoria anticipata, dall'abbreviazione dei termini processuali, nonché da un intenso coordinamento tra tutela civile e penale nell'ottica di assicurare una maggior protezione della persona². Inoltre, le nuove disposizioni speciali, recependo i precetti della Convenzione di Istanbul, introducono una serie di meccanismi processuali diretti ad evitare il fenomeno della cd. vittimizzazione secondaria³, scongiurando così il rischio che il processo diventi un luogo in cui la vittima riviva le

¹ Per ulteriori ragguagli e approfondimenti, anche di carattere bibliografico, sulla Convenzione di Istanbul si rinvia al contributo di Arianna Thiene e Francesca Zanovello in questo stesso fascicolo.

² Preme sottolineare, che le innovazioni legislative che introducono nei giudizi di crisi familiare una corsia preferenziale nei casi di violenza domestica, costituiscono il frutto di raccomandazioni emerse nel primo rapporto sull'Italia (pubblicato in data 13 gennaio 2020) elaborato dalla Commissione GREVIO (a cui è attribuito il compito di verificare le politiche e le misure di protezione a favore delle vittime di violenza attuate dagli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione di Istanbul) ove si metteva in luce la necessità di approntare, anche nei giudizi civili, adeguate misure dirette a tutelare la figura della donna e del minore vittime di violenza.

³ Come noto, la vittimizzazione secondaria consiste nel rivivere, nel contesto processuale, le condizioni di sofferenza provocate dalla violenza, con la conseguenza che il soggetto passivo della violenza viene indirettamente scoraggiato a denunciare l'accaduto. La dimensione processuale, infatti, se si svolge senza adeguate ed opportune cautele, rischia di diventare il luogo in cui la persona che ha subito l'abuso finisce per subire un ulteriore grado di sofferenza derivante proprio dall'applicazione di alcune regole processuali che governano i procedimenti giudiziari in materia di famiglia (si pensi per esempio allo svolgimento dell'interrogatorio libero delle parti, all'assunzione di sommarie informazioni da terzi, all'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio). Alcuni casi paradigmatici di vittimizzazione secondaria (sottolineati anche dai rapporti elaborati dalla Commissione GREVIO) sono emersi nelle ipotesi in cui una sentenza ha dichiarato non collaborativa la donna che ostacolava gli incontri del figlio col padre violento, oppure nei casi in cui alcune decisioni giudiziarie confondevano una situazione di mera tensione o conflittualità con la violenza patita dalla persona. Peraltro l'uso di un linguaggio colpevolizzante e moralizzatore, sovente venuto alla luce all'interno di alcuni provvedimenti giudiziari, può esporre la figura della donna a fenomeni di vittimizzazione secondaria (Corte EDU, 27 maggio 2021, J.L. c. Italia, che ha condannato l'Italia per

condizioni di sofferenza e di disagio a cui, suo malgrado, è già stata esposta a causa della violenza subita.

In quest'ottica, gli artt. 473-bis.40-46 c.p.c. danno origine ad un sub-procedimento (a cognizione sommaria⁴) che prevede alcune deroghe alle norme generali sul rito unitario in materia di famiglia e ciò al fine di adattare il processo civile alla situazione connotata dai tratti della violenza, in particolare consentendo al giudice di accertare, fin dalle prime battute, la fondatezza delle condotte violente e adottare conseguentemente i provvedimenti più idonei ad interrompere la situazione di illiceità nei confronti del *partner* o del figlio minore. La *ratio* dello scenario normativo così tratteggiato si rinviene pertanto nell'anticipare alle fasi preliminari del procedimento familiare l'accertamento della fondatezza delle allegazioni di violenza al fine di assicurare alla persona un'incisiva tutela volta a far cessare la condotta abusante, nonché, come si osserverà, ad orientare l'adozione dei successivi provvedimenti giurisdizionali (si pensi alla circostanza che le condotte violente tendenzialmente si riflettono sulle statuizioni in tema di affidamento e di responsabilità genitoriale).

2. Le disposizioni processuali di nuovo conio: la corsia preferenziale nei casi di allegazione di violenza o abuso

Le regole di cui agli artt. 473-bis.40 ss. c.p.c. beneficiano di una dimensione applicativa piuttosto estesa, potendo trovare attuazione per ogni fattispecie di abuso o violenza allegata negli atti introduttivi di un giudizio sulla crisi delle relazioni familiari e di cui sono parti lese il *partner* o il figlio minore. Ne discende che le nuove disposizioni speciali possono trovare applicazione nei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei giudizi di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli non matrimoniali, nei giudizi *de responsabilitate*, nello scioglimento delle unioni civili ed anche, ritengo, nei

violazione dell'art. 8 della CEDU, che onera lo Stato di proteggere "le presunte vittime di violenza di genere" anche nella loro "immagine, dignità e privacy", che si traduce in una corrispondente limitazione della "capacità dei giudici di esprimersi liberamente nelle loro decisioni"; v. anche Corte EDU, 10 novembre 2022, I.M. e altri c. Italia; Corte EDU, 16 giugno 2022, D.G. c. Italia, che ha condannato lo Stato italiano per aver dichiarato non collaborativa la moglie che ostacolava gli incontri del figlio col marito violento). Sul tema v. C. Frassoni, *La Corte di Strasburgo sulla vittimizzazione secondaria*, in "Diritto di difesa", 1, 2021, p. 1 ss.; M. Pellegrini, *Linguaggio sessista dei giudici, violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e vittimizzazione secondaria: la Corte EDU condanna l'Italia*, in "Famiglia e diritto", 3, 2022, p. 230 ss.; L. D'Ancona, *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della Cedu*, in www.questionegiustizia.it; S. Filippi, *A partire da "J.L. c. Italia": violazione dell'art. 8 Cedu, vittimizzazione secondaria e garanzie processuali*, in "Rivista critica di diritto privato", 2021, p. 211 ss.

⁴ Così F. Molinaro, in R. Tiscini (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, Pacini, 2023, p. 879. Diversamente, secondo altra parte della dottrina, non necessariamente l'istruttoria si connota come sommaria in quanto il primo comma dell'art. 473-bis.44 c.p.c. "lascia capire che l'istruzione per accertare la fondatezza delle allegazioni può essere "anche" (ma non necessariamente) sommaria facendo così intendere che l'istruzione stessa possa essere piena": M.A. Lupoi, *I procedimenti speciali*, in A. Didone e F. De Santis, (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, Padova, Cedam, 2023, p. 558.

procedimenti di revisione delle condizioni qualora la parte esponga di aver patito abusi perpetrati dall'ex partner.

Le nozioni di violenza domestica, di genere e di abuso impiegate dal legislatore (uniformandosi ai precetti enucleati dalla Convenzione di Istanbul) sono espresse in maniera volutamente generica al fine di consentire l'applicazione delle regole che dettano una corsia processuale privilegiata (con trattazione più celere attraverso l'impiego di peculiari modalità procedurali) nelle ipotesi in cui la condotta dell'autore integri gli estremi di un atteggiamento violento, a prescindere dal fatto che gli episodi siano inquadrabili o meno in un reato (si pensi per esempio al caso in cui il comportamento violento o abusante integri gli estremi di una fattispecie criminosa, ma il reato commesso risulti successivamente estinto per prescrizione o per mancata presentazione della querela)⁵. Ne consegue che è possibile includere nella sezione I del codice di rito (dedicata alla violenza domestica o di genere) ogni fatto che si materializza in violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, assistita⁶, ovvero si concretizza in quelle forme di coercizione o minacce che cagionano limitazioni delle libertà personali e dei diritti fondamentali.

Affinché gli artt. 473-bis.40 ss. c.p.c. possano trovare applicazione (anche con un'operatività disposta d'ufficio dal giudice investito della questione) indirizzando il procedimento sulla crisi familiare verso l'adozione tempestiva dei provvedimenti che appaiono idonei ad interrompere il ciclo della violenza, occorre che nel ricorso introduttivo del giudizio⁷ siano allegati le condotte violente o di abuso nei confronti della vittima oppure commesse in pregiudizio della prole minore.

Sebbene l'art. 473-bis.40 c.p.c. non raffiguri i contorni dell'allegazione, credo che la mera affermazione della parte di aver subito episodi di violenza o di abuso debba essere dettagliata con una precisa ricostruzione delle circostanze fattuali e di tempo in cui si è manifestato il comportamento illecito⁸. In tale frangente, il legislatore della riforma ritiene pertanto sufficiente, ai fini della pronuncia (anche *inaudita altera parte* come si vedrà) delle misure protettive in favore della vittima, un accertamento circoscritto alla sola verosimiglianza del fatto. Giova però sottolineare che la semplice allegazione prevista dall'art. 473-bis.40 c.p.c. non comporta una deroga all'onere della prova in capo al ricorrente che dovrà sempre corredare le proprie affermazioni con adeguati supporti probatori (documentali, incluse anche le riproduzioni fonografiche o audiovisive, od ancora avvalendosi di sommari informativi) volti a confermare, almeno a livello di

⁵ M.G. Albiero, *I fatti di violenza e il processo*, in C. Cecchella (a cura di), *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, Torino, Giappichelli, 2023, p. 305. V. in argomento anche C. Rizzelli, *Il novo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, Milano, Giuffrè, 2023, p. 160 ss.

⁶ Sulla violenza assistita v. Trib. Bologna, 18 luglio 2022, in www.osservatoriofamiglia.it; Trib. Verona, 8 aprile 2020, *ivi*.

⁷ Nonostante il dato legislativo non vi faccia alcun riferimento, si può affermare che le condotte violente possano essere prospettate anche dal resistente nella comparsa di costituzione e risposta. Al contempo, nulla impedisce che i fatti di violenza siano allegati da entrambe le parti, che reciprocamente vengono ad assumere le vesti di abusante e abusato nel medesimo spazio temporale od in momenti circostanziati distinti.

⁸ In questo senso v. G. Scarselli, *La riforma del processo di famiglia*, in www.giustiziainsieme.it, § 3.1; B. Ficarelli, *Violenza domestica, di genere e tutela civile: i criteri direttivi della legge delega*, in www.iffamiliarista.it, § 2; M.A. Lupoi, *Op. cit.*, 560; S. Patti, *Norme in tema di "violenza domestica o di genere". Prime osservazioni*, in "Le nuove leggi civili commentate", 4-5, 2023, p. 1243.

fumus (così come prevede la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022), la fondatezza delle affermazioni⁹.

Inoltre, per consentire al giudice di avere a disposizione un quadro dettagliato del sub-procedimento a carattere semplificato e connotato da condotte violente, si prevede a norma dell'art. art. 473-bis.41 c.p.c., che in aggiunta ai requisiti del ricorso introduttivo richiesti dagli artt. 473-bis.12-13 c.p.c.¹⁰, la parte provveda ad indicare anche i procedimenti definiti o pendenti aventi per oggetto abusi o violenze già accertate da un'altra autorità giudiziaria (per esempio dal tribunale sezione penale ovvero dal tribunale per i minorenni) o da un'autorità amministrativa (si pensi all'ammonimento proveniente dal Questore) offrendo in comunicazione i provvedimenti pronunciati negli altri giudizi, nonché la documentazione che la parte ritiene opportuna a supporto delle proprie allegazioni (per esempio producendo la copia delle relazioni di servizio redatte dalle forze dell'ordine intervenute in loco, referti medici, verbali di assunzione delle dichiarazioni rese da sommari informatori o da testimoni)¹¹.

⁹ In effetti, in questo giudizio, l'organo giurisdizionale non deve accertare l'esistenza di un diritto soggettivo, ma deve verificare la fondatezza delle allegazioni delle parti in ordine al compimento degli atti di violenza e abuso che la parte ha subito.

¹⁰ È chiaro che il ricorrente nel ricorso introduttivo non si limiterà a domandare la pronuncia dei provvedimenti più idonei a determinare la cessazione della violenza (tra i quali spiccano gli ordini di protezione come si osserverà nel prosieguo), ma indicherà in narrativa e nelle conclusioni ogni altra statuizione richiesta ai fini della regolamentazione della crisi familiare (si pensi per esempio all'interno di un giudizio di separazione, il ricorrente proporrà tutte le istanze relative ai rapporti patrimoniali e personali che coinvolge il minore ed il ricorrente stesso).

¹¹ L'esigenza di approntare un coordinamento tra i diversi organi giurisdizionali competenti alla trattazione dei giudizi scaturiti da condotte di violenza domestica era già stata manifestata dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (v. la relazione finale del 6 febbraio 2018). L'indagine svolta dalla Commissione evidenziava una tendenza sull'incomunicabilità tra i due diversi organi giudiziari, laddove i provvedimenti afferenti all'affidamento dei minori erano pronunciati prescindendo dalle risultanze acquisite in sede penale, dando preminenza al diritto alla bigenitorialità e senza tenere in debito conto le pregresse condotte violente di uno dei genitori. Al fine di arginare tale prassi, la Commissione auspicava una rigorosa applicazione dell'art. 31 Convenzione di Istanbul che impone – nell'emanazione dei provvedimenti afferenti ai minori – un'attenta disamina della condotta del soggetto maltrattante, valutando con accortezza i precedenti episodi di condotta violenta non solo nei casi di violenza sui minori, ma anche nelle ipotesi in cui la condotta maltrattante sia perpetrata esclusivamente in danno dell'altro genitore in assenza di figli. Ora, il coordinamento tra i provvedimenti emanati dalle differenti autorità giudiziarie contemplato dai nuovi artt. 473-bis.41-42 c.p.c. e la conseguente acquisizione di un provvedimento penale all'interno del processo civile, pone in primo piano la delicata questione del valore probatorio che può assumere in sede civile l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice penale. Secondo la più recente giurisprudenza, il giudice civile, pur senza esserne vincolato, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, pur dovendo accertare i fatti allegati con pienezza di cognizione sottoponendoli al proprio vaglio critico, senza essere condizionato all'accertamento fattuale compiuto dal giudice penale (Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947, in www.dejure.it; Cass., 30 dicembre 2021, n. 42028, *ivi*; Cass. 19 maggio 2020, n. 9143, *ivi*; Cass., 19 luglio 2019, n. 19521, *ivi*, sull'utilizzabilità delle risultanze assunte nel corso delle indagini preliminari; Cass., 18 dicembre 2017, n. 30328, *ivi*, sull'impiego della sentenza di patteggiamento in un giudizio civile; Cass., 27 aprile 2010, n. 10055, *ivi*, sull'utilizzabilità delle prove assunte nel dibattimento definito con sentenza non passata in giudicato; in dottrina sull'impiego nel processo civile delle prove raccolte in un giudizio penale v. A. Carratta, *Accertamento fattuale del giudice penale ed efficacia nel processo civile*, in "Rivista di diritto processuale", 4, 2020, p. 1442 ss.; per ulteriori ragguagli v. i

Ad integrazione della documentazione offerta in comunicazione dalla parte, il magistrato investito della causa, con la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza, chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti (per esempio il Questore) informazioni su altri procedimenti (già definiti o ancora pendenti) relativi ad abusi o violenze intercorsi tra le parti, la cui trasmissione deve avvenire nel termine (ordinatorio) di quindici giorni (art. 473-bis.42, comma 5, c.p.c.).

Depositato il ricorso introduttivo del giudizio, il giudice (al quale è conferito dall'art. 473-bis.42, comma 1, c.p.c. il rilevante potere di abbreviare i termini processuali fino alla metà al fine di emanare senza alcun ritardo i provvedimenti a tutela della vittima della violenza) fissa con decreto la data dell'udienza.

In virtù del fatto che la concessione degli ordini di protezione rappresenta, come si osserverà nel prosieguo, lo strumento tradizionale per far cessare la condotta violenta (v. il richiamo all'art. 473-bis.70 c.p.c. ad opera dell'art. 473-bis.46, comma 1, c.p.c.), si può ritenere che nei casi caratterizzati da ragioni d'urgenza in cui si evince un grave pericolo di reiterazione della condotta illecita tale da ledere interessi di rilievo costituzionale (quali l'integrità fisica, morale o la libertà personale), il giudice potrà emanare un decreto *inaudita altera parte* (contenente gli ordini

contributi di L. Querzola, *L'efficacia dell'attività processuale in un diverso giudizio*, Bologna, Bononia University Press, 2016, p. 192 ss.; M.A. Zumpano, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, Giappichelli, 2000, *passim*). In buona sostanza, il giudice civile dovrà in ogni caso accertare in modo del tutto autonomo nel pieno esercizio dei propri poteri istruttori, l'esistenza dei fatti già accertati dal magistrato operante in sede penale, senza alcun automatismo. Calando tali principi nei procedimenti contraddistinti da condotte di violenza domestica, possono venire alla luce problemi di non poco conto, in virtù del fatto che, di frequente, gli episodi di violenza e di abuso si verificano all'interno della casa familiare e la prova degli stessi non risulta agevole, in quanto le condotte violente si realizzano tendenzialmente alla sola presenza dell'autore del comportamento violento e di chi subisce il sopruso (ed eventualmente al cospetto del minore). Peraltro, il processo civile non ammette la prova testimoniale della vittima (consentita invece nel contesto del giudizio penale), con la conseguenza che la prova del fatto della violenza nei procedimenti civili di crisi familiare può non essere di pronta soluzione. Per tali ragioni il legislatore della recente riforma fa riferimento nell'art. 473-bis.40 c.p.c. alle (mere) allegazioni di violenze o abusi che, pur non derogando all'onere della prova come osservato poco sopra, certamente lo attenuano, collocandolo a livello di *fumus*. Orbene per facilitare la prova dei fatti di violenza, si può ritenere che il provvedimento pronunciato in sede giurisdizionale penale possa valere come prova atipica (purché assunta nel contraddittorio delle parti e nei limiti delle decadenze istruttorie: v. Trib. Trani, 17 settembre 2020, in www.dejure.it) la cui efficacia probatoria è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o ad argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (Trib. Reggio Emilia, 6 febbraio 2020, in www.dejure.it; Trib. Potenza, 13 aprile 2018, *ivi*). In definitiva, l'utilizzabilità dei provvedimenti formati in sede penale che hanno accertato le condotte violente può certamente costituire un importante supporto a favore del giudice civile, il quale potrà meglio ponderare la pronuncia delle statuizioni in materia di affidamento della prole e di esercizio della responsabilità genitoriale (v. App. Milano, 25 ottobre 2023, in www.osservatoriofamiglia.it; Trib. Terni, 24 febbraio 2023, in "Foro italiano", 11, 2023, c. 3131) e di addebito della separazione (su cui v. Cass., 18 dicembre 2023, n. 35249, in www.dejure.it; Cass., 22 settembre 2022, n. 27766, in www.osservatoriofamiglia.it) Il legislatore ha dunque ritenuto opportuno il coordinamento tra il giudizio civile e gli altri procedimenti (pendenti o definiti) intercorsi fra le medesime parti (v. art. 473-bis.41 c.p.c., nonché l'art. 64-bis disp. att. c.p.p. che già prevedeva l'obbligo di trasmissione dei provvedimenti penali verso il giudice civile) con l'obiettivo di garantire l'adozione di provvedimenti non confliggenti tra loro in ordine alle statuizioni che hanno immediato riflesso sull'affidamento della prole, sul diritto di frequentazione e sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Sull'impiego delle prove atipiche in ambiti diversi dai processi di famiglia v. Cass., 3 aprile 2017, n. 8603, in www.dejure.it; Cass., 25 marzo 2004, n. 5965, *ivi*.

di protezione) avente immediata efficacia esecutiva per procedere all'allontanamento dall'abitazione del responsabile degli abusi. In tali ipotesi si verificherà una compressione temporanea del contraddittorio (in virtù della gravità della violenza perpetrata e nei casi in cui la convocazione dell'aggressore potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura, innescandone per esempio una reazione violenta), giacché il giudice valuterà le sole dichiarazioni rese dal ricorrente, la documentazione offerta in comunicazione ed assumerà "ove occorra" sommarie informazioni (per esempio contattando gli assistenti sociali o l'autorità di pubblica sicurezza). All'interno del decreto il giudice fisserà contestualmente un termine non superiore a otto giorni per la notifica al resistente del ricorso e del pedissequo provvedimento, un termine non superiore a quindici giorni per la celebrazione dell'udienza nel pieno contraddittorio e, infine, un termine a difesa per la controparte. A conclusione dell'udienza, dopo la disamina delle difese approntate dal resistente, il magistrato pronuncerà un decreto di conferma, modifica o revoca delle misure protettive assunte che si sostituirà alla decisione resa senza contraddittorio.

È importante sottolineare come, in ogni caso, il legislatore non prevede che nel decreto di fissazione dell'udienza sia contenuto l'invito ad intraprendere un percorso di mediazione familiare qualora nei confronti della parte sia stata pronunciata sentenza di condanna, di applicazione della pena (anche non definitiva), provvedimenti cautelari civili o penali, oppure quando risulti pendente un procedimento penale per abusi o violenze in una fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari, ovvero quando le condotte violente siano allegare o emergano in corso di causa¹².

Inoltre, per evitare ulteriori conseguenze che possono determinare una vittimizzazione secondaria, l'art. 473-bis.42, ult. comma, c.p.c. non contempla un onere di comparizione personale delle parti in udienza¹³. Ciò nonostante, se vittima ed autore della violenza ritengano opportuno presenziare, il giudice ometterà l'esperimento del tentativo di conciliazione, né vi sarà alcun invito ad attivare un percorso di mediazione familiare, a meno che all'esito dell'istruttoria non emerga che alcun tipo di violenza risulti perpetrata. Il giudice dovrà poi adottare tutte le opportune cautele al fine di rispettare la dignità e la personalità di chi ha subito l'abuso, garantendone la sicurezza (per esempio secretando l'indirizzo di residenza qualora la parte sia collocata in una struttura protetta) ed eventualmente evitando la contemporanea presenza delle parti nelle fasi del giudizio (ricorrendo in tali casi allo svolgimento di un'udienza mediante collegamento da remoto, ovvero alla fissazione di orari distinti per la comparizione delle parti).

¹² L'esclusione della mediazione (conformemente a quanto stabilito dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul) si giustifica in virtù del fatto che tale istituto è articolato su una posizione di parità tra le parti, in modo tale che le stesse possano compiere scelte consapevoli e non condizionate dalla violenza patita. Orbene la situazione di uguaglianza tra le parti viene invece alterata da atteggiamenti violenti o di abuso, con la conseguenza che un ipotetico percorso di mediazione darebbe luogo ad una fattispecie di vittimizzazione secondaria poiché gli incontri davanti al mediatore familiare implicano necessariamente un contatto tra l'autore della violenza e la vittima. Vi è poi da considerare che, a mente dell'art. 473-bis. 42 ult, comma c.p.c., se le condotte violente emergono nel contesto di una mediazione già in corso, il mediatore dovrà immediatamente interrompere gli incontri e disporre la fine della procedura.

¹³ Anche se l'art., 473-bis.42 c.p.c. si riferisce solo alla prima udienza, si può ritenere che la non necessità di comparire in capo alle parti possa estendersi alle successive udienze del giudizio ed anche nell'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.

3. L'attività istruttoria e i poteri del giudice

Per quanto concerne l'attività istruttoria, occorre evidenziare che il binario processuale che si attiva in caso di violenze o abusi presenta il tratto peculiare dello svolgimento di un'istruttoria anticipata. Più precisamente, mentre nei tradizionali processi civili l'istruttoria si compie dopo la prima udienza (e ciò vale anche per il nuovo rito unitario familiare), nel sub-procedimento di cui agli artt. 473-*bis*.40 ss. c.p.c., le attività istruttorie (che mirano ad accertare giudizialmente la fondatezza delle condotte violente) si svolgono in un momento anteriore rispetto alla pronuncia dei provvedimenti più idonei a tutela della persona. L'accertamento della sussistenza di condotte violente effettuata in via anticipata e con cognizione sommaria, orienterà indubbiamente l'adozione dei successivi provvedimenti provvisori.

Nell'ottica del legislatore della riforma, l'*iter* processuale comprensivo dell'attività istruttoria, deve svolgersi senza ritardo, dal momento che un rapido intervento del giudice consente di interrompere la condotta pregiudizievole e porre al riparo il familiare. Inoltre, come si osserverà nelle pagine successive, la valorizzazione dei poteri istruttori del giudice trova una propria giustificazione nelle difficoltà che incontra l'accertamento della verità degli accadimenti in siffatti contesti, in quanto nella maggior parte dei casi, le violenze si verificano tra le mura domestiche alla presenza dei soli *partner* (od eventualmente della prole) e, pertanto, senza l'ausilio di testimonianze¹⁴.

Ora, entrando nello specifico dell'attività istruttoria, il nuovo art. 473-*bis*.44 c.p.c. stabilisce che all'udienza il giudice proceda all'interrogatorio libero che in tale contesto può offrire un importante supporto al magistrato poiché consente di comparare le diverse affermazioni delle parti e fornire elementi utili a sostegno delle contrapposte ricostruzioni degli eventi.

Oltre all'interrogatorio, l'art. 473-*bis*.44 c.p.c. prescrive che il giudice possa farsi coadiuvare da un esperto in materia sociale o familiare, ovvero possa disporre la nomina di un consulente tecnico, optando tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica o di genere¹⁵.

¹⁴ M.A. Lupoi, *Op. cit.*, p. 561.

¹⁵ In estrema sintesi credo sia opportuno evidenziare che la novella del 2021-2022, inserendo l'art. 473-*bis*.25 c.p.c., ha regolamentato la consulenza tecnica d'ufficio espletata nei processi sulla crisi familiare. In base alla nuova normativa il giudice deve scegliere un professionista dotato di specifiche competenze in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere (v. i riformati artt. 13 e 15 disp. att. c.p.c. che, pur omettendo di indicare la pedagogia tra le nuove scienze, prevedono l'innesto negli albi dei consulenti, dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi forensi che dovranno essere in possesso di una serie di requisiti comprovanti l'esperienza nella materia minorile e nelle questioni di violenza domestica); inoltre il giudice deve specificare l'oggetto dell'incarico del consulente (che non potrà mai avere carattere esplorativo) ed indicare in modo specifico l'attività demandata al consulente. Nella consulenza psicologica e nell'accertamento della capacità genitoriale il consulente chiamato a valutare l'idoneità genitoriale dovrà indicare le metodologie impiegate nell'indagine (distinguendo i fatti osservati ed accertati, le dichiarazioni delle parti, le dichiarazioni dei terzi, le proprie valutazioni che non potranno estendersi all'analisi dei profili della personalità delle parti, a meno che queste non incidano sulla capacità genitoriale), nonché indicare i protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica cui si è fatto riferimento nell'indagine (e ciò dovrebbe ridurre la discrezionalità del consulente, specialmente in quelle relazioni peritali che richiamavano la discussa figura - e non avente una vera e propria valenza scientifica - della sindrome di alienazione parentale, sovente recepita dai giudici che, conseguentemente, disponevano l'affidamento monogenitoriale). Il consulente al termine dell'indagine redige una relazione nella quale dovranno essere indicate le proposte concrete

Inoltre, l'organo giurisdizionale può prevedere l'intervento dei servizi sociali a cui è deferito il compito di svolgere attività di sostegno del beneficiario della tutela, monitoraggio e coordinamento del diritto di visita della prole.

Ulteriormente il giudice, attraverso gli ampi poteri istruttori attribuiti dalla legge in tale procedimento esercitabili sia in favore delle prole che a beneficio della vittima della violenza (a differenza invece di ciò che avviene nel rito unitario di famiglia, ove i poteri istruttori sono esperibili solo con riferimento alla tutela del figlio minore, si veda l'art. 473-bis.2 c.p.c.) può assumere sommarie informazioni da persone a conoscenza dei fatti di causa¹⁶, acquisire atti e documenti presso la pubblica autorità (salvo che non siano coperti da segreto istruttorio, si pensi per esempio ai verbali di intervento degli organi di pubblica sicurezza, oppure ai referti di pronto soccorso) ed anche ordinare lo svolgimento di indagini sui redditi avvalendosi della polizia tributaria.

Costituiscono poi novità di assoluto rilievo la possibilità per il giudice di disporre d'ufficio la prova per testi formulando i capitoli di prova (con una deroga, da un lato, al principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c. in forza del quale spetta alle parti fornire al giudice gli elementi di prova e, dell'altro, all'art. 244 c.p.c. ove si prevede che l'istanza testimoniale sia dedotta in fatti capitoli dalle parti), nonché la possibilità di disporre d'ufficio e senza ritardo i mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria (art. 473-bis.42, comma 1, c.p.c.).

Il delicato tema del superamento dei limiti di ammissibilità nell'assunzione di una prova conduce alla dibattuta questione dell'impiego delle prove illecite nel processo di famiglia. Larga parte della giurisprudenza ai fini della formazione del convincimento del giudice, si è espressa per l'utilizzo di prove acquisite od ottenute dalla parte con modalità illecite in violazione delle norme di diritto sostanziale¹⁷; secondo tale indirizzo, nelle vertenze in cui si configura una contrapposizione fra diritti che costituiscono l'espressione di valori costituzionalmente protetti, si dovrà procedere ad una sorta di bilanciamento in forza di una "gerarchia mobile", frutto di un giudizio di valore espresso dal giudice che consente di individuare il diritto da privilegiare in relazione al singolo caso concreto¹⁸. Seguendo tale orientamento, in virtù dell'interesse primario

di interventi a sostegno del nucleo familiare e del minore. In pratica, dalla consulenza il giudice può trarre ampie informazioni tecnico-scientifiche che gli permettono, attraverso una valutazione anche di altri elementi istruttori, di assumere congrue statuizioni a tutela del minore e del genitore abusato.

¹⁶ Sull'impiego dell'interrogatorio libero e l'acquisizione di sommarie informazioni v. Trib. Terni, 7 giugno 2023, in *"Foro italiano"*, 11, 2023, c. 3131.

¹⁷ Trib. Roma, 20 gennaio 2017, in *"Famiglia e diritto"*, 1, 2018, p. 43 ss., con nota di L. Durello, *Sull'inutilizzabilità della prova illecita nei procedimenti in materia di famiglia*; Trib. Milano, sez. impresa, 27 luglio 2016, n. 9431, in *www.onelegale.it*; Trib. Torino, 8 maggio 2013, ivi; Trib. Torino, 28 settembre 2007, ivi; Trib. Bari, 16 febbraio 2007, in *www.dejure.it*.

¹⁸ Cass., sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3034, in *"Foro italiano"*, 2012, I, c. 843; Cass., 5 agosto 2010, n. 18279, in *www.dejure.it*; Cass., 30 giugno 2009, n. 15327, ivi, 2010, I, p. 1983; Trib. Crotone, sez. lav., 13 aprile 2023, n. 327, ivi. In dottrina sulla questione del bilanciamento tra i diversi valori costituzionali: O. Chessa, *Bilanciamento ben temperato o sindacato esterno di ragionevolezza? Note sui diritti inviolabili come parametro del giudizio di costituzionalità*, in *"Giurisprudenza costituzionale"*, 6, 1998, p. 3925 ss.; G. Pino, *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *"Danno e responsabilità"*, 6, 2003, p. 577 ss.

del minore e della prevalenza del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza (ovvero sugli altri diritti di rilievo costituzionale), si è giunti a ritenere che l'autorità giudiziaria possa utilizzare per la formazione del proprio convincimento l'intero materiale istruttorio acquisito indipendentemente dalla provenienza e dalla modalità di formazione¹⁹.

Proprio l'ambito dei procedimenti familiari costituisce un settore in cui la giurisprudenza ha fatto uso delle prove illecite, pur ponendosi codesti mezzi probatori in conflitto con i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti. Non è revocabile in dubbio che lo sviluppo della tecnologia ha consentito alle parti di acquisire in modo illecito ed utilizzare a proprio vantaggio nel contesto processuale, informazioni personali attraverso un'ingerenza illegittima nella sfera privata dell'altro *partner*. Assai frequenti, infatti, sono i casi in cui un coniuge o un convivente ottenga illecitamente la corrispondenza tramite la consultazione della posta elettronica o della messaggistica sul telefono portatile del *partner*, oppure si procuri registrazioni fotografiche o audiovisive realizzate illegalmente, od ancora sottragga alla controparte in maniera illecita un documento scritto riservato.

Orbene, l'orientamento giurisprudenziale che ammette l'impiego delle prove illecite nel processo civile solleva alcune perplessità²⁰. Se da un canto il nuovo art. 473-bis.42, comma 1, c.p.c. consente al giudice di assumere d'ufficio i mezzi di prova (anche) oltre i limiti di ammissibilità previsti dal codice civile nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova, all'altro lato non credo che la suddetta norma possa essere considerata una formale apertura verso l'utilizzo delle prove illecite. È vero che di primo acchito si potrebbe pensare di usufruire della prova illecita con l'intento di ricercare la verità materiale, ma se si seguisse tale linea di pensiero, si verrebbe ad ammettere l'ingresso nel processo della prova illecita e ad avvalorare l'idea che per ricercare la verità è possibile utilizzare qualunque mezzo istruttorio a prescindere dalle modalità con le quali è stato ottenuto. Occorre allora ragionare diversamente facendo leva sull'esistenza nel nostro sistema processuale di una norma, l'art. 111, comma 1, Cost., il quale prevede che il giusto processo si svolge nel rispetto delle prescrizioni di legge e della Costituzione. Se collochiamo tale principio nel quadro della fase istruttoria, possiamo certamente scorgere che questo segmento centrale del processo civile è regolato dal legislatore relativamente all'ammissione, formazione e valutazione del mezzo istruttorio. Come noto, il codice sostanziale e quello

¹⁹ In dottrina manifestano rilevanti aperture verso l'impiego delle prove illecite nei giudizi familiari: M.A. Lupoi, *Op. cit.*, p. 561; A. Alfieri, *La rilevanza dei fatti di violenza nel nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in D. Dalfino (a cura di), *La riforma del processo civile, Gli speciali del Foro italiano*, 4, 2022, c. 407; M.G. Albiero, *Op. cit.*, p. 313; F. Molinaro, *Op. cit.*, p. 869. In linea generale sull'utilizzabilità delle prove illecite v. anche L. Passanante, *La prova illecita nel processo civile*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 335 ss., A.R. Eremita, *Violenza domestica e di genere nel processo civile e riforma Cartabia*, in "Giusto processo civile", 1, 2023, p. 262 ss.; p. 272, nota 12.

²⁰ Sull'inammissibilità dell'impiego delle prove illecite v. gli scritti e la bibliografia ivi riportata da A. Graziosi, *Usi e abusi di prove illecite e prove atipiche nel processo civile*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 3, 2011, p. 693 ss.; Id., *Contro l'utilizzabilità delle prove illecite nel processo civile*, in "Giusto processo civile", 4, 2016, p. 945 ss.; N. Minafra, *Contributo allo studio delle prove illecite nel processo civile*, Napoli, Esi, 2020, p. 535 ss.; G. Battaglia, *La prova illecita nei processi di famiglia, tra istanze di verità e regole del giusto processo*, in "Famiglia e diritto", 1, 2022, p. 89 ss. In arg. v. anche le considerazioni di C. Mainardis, *L'inutilizzabilità processuale delle prove incostituzionali*, in "Quaderni costituzionali", 2, 2000, p. 371 ss.

processuale assoggettano l'ingresso nel processo di alcuni mezzi di prova ad una serie di divieti legali (v. per esempio gli artt. 1417, 1967, 2721-2726, 2731, 2739 c.c., 621 c.p.c.), alla circostanza che l'istanza istruttoria sia dedotta nel rispetto delle preclusioni ed il mezzo di prova sia conforme alla previsione legale. Ma oltre alle norme codicistiche rilevano le disposizioni costituzionali, in particolare le norme che governano il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla medesima Carta costituzionale (si pensi per esempio all'art. 13 sull'inviolabilità della libertà personale, all'art. 14 sull'inviolabilità del domicilio, all'art. 15 sull'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza ed ogni altra forma di comunicazione, ai quali può aggiungersi il diritto alla riservatezza riconosciuto implicitamente dall'art. 15 Cost. ed espressamente da fonti sovranazionali tra le quali l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), la cui limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Ora, l'assunzione ed il connesso impiego in giudizio di una prova ottenuta all'esterno del contesto legale (e quindi in maniera illecita) si pone in conflitto con la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali coperte dalla Costituzione che qualifica espressamente tali situazioni soggettive come inviolabili, salve le stringenti limitazioni previste dalla legge.

Ne discende che l'assunzione di un mezzo istruttorio senza il rispetto delle regole prestabilite poste a salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, rende inutilizzabile la prova anche in assenza di una norma civilistica che ne precluda l'impiego, diversamente da quanto previsto nel processo penale dall'art. 191 c.p.p. che esclude l'ingresso delle prove illecite. Da tali rilievi emerge che il giudice, a fronte di una prova acquisita illecitamente, non potrà utilizzarla per formare il proprio convincimento poiché, alla luce dell'art. 111, comma 1, Cost., la regolarità dell'assunzione di una prova è assicurata non soltanto quando è rispettato il modello legale o i limiti di ammissibilità, ma altresì quando la sua acquisizione al di fuori del processo sia avvenuta nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà del soggetto protetti dalla Costituzione. Credo poi che gli accentuati poteri inquisitori riconosciuti al giudice nei procedimenti connotati da condotte violente o abusi, non possano costituire una modalità per rendere ammissibile una prova illecita acquisita al di là del quadro legale, poiché se per un verso il giudice usufruisce di un ampio potere nell'assunzione di mezzi di prova a tutela delle vittime della violenza, per altro verso, non può conferire una patente di liceità ad elementi probatori acquisiti in modo illecito in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo e delle regole sul giusto processo.

La stessa giurisprudenza di legittimità più recente sembra collocarsi in tale direzione ritenendo precluso l'accesso alle prove la cui acquisizione si concretizza in una lesione degli interessi costituzionalmente tutelati nei confronti della parte contro cui la prova illecita viene utilizzata²¹.

In definitiva, a mio avviso, il nuovo art. 473-bis.42 c.p.c. non potrà essere utilizzato per ammettere nei giudizi a tutela differenziata a seguito di condotte violente, le prove formatesi illecitamente all'esterno del processo. Se si vuole attribuire un valore alla suddetta disposizione le-

²¹ Cass., 5 maggio 2020, n. 8459, in *www.dejure.it*; Cass. 8 novembre 2016, n. 22677, in "Foro italiano", 2017, V, c.1689.

gislativa, le si può riconoscere di aver accordato una significativa apertura - nell'ambito del processo civile - alle prove atipiche che possono corroborare, unitamente agli altri mezzi istruttori, il convincimento del giudice.

In ultimo, l'art. 473-bis.45 c.p.c. (quale norma speciale rispetto alla disciplina generale sull'ascolto di cui agli artt. 473-bis.4-5 c.p.c.) prevede che all'interno del sub-procedimento in esame, il magistrato proceda all'ascolto del minore vittima di violenza diretta od assistita²². In tale frangente, l'organo giurisdizionale deve sentire il minore personalmente (facendosi assistere da un esperto qualora lo ritenga necessario) e senza ritardo (dizione quest'ultima non prevista dalle norme generali sull'ascolto del minore) evitando ogni contatto della prole con l'autore della violenza. Peraltro la suddetta norma speciale in tema di ascolto, al fine di salvaguardare la serenità del minore, consente al giudice di derogare all'audizione qualora il figlio sia già stato sentito in un altro procedimento (si pensi al giudizio penale o in una causa pendente davanti al tribunale per i minorenni) e le risultanze dell'ascolto siano state acquisite nel procedimento *de quo*; in tali casi l'ascolto del minore diverrà superfluo, ritenendosi sufficienti le dichiarazioni precedentemente raccolte ed evitando altresì che le ulteriori affermazioni rese in una seconda audizione possano risultare contraddittorie con quelle pregresse²³.

²² Se da un canto l'ascolto del minore non dà luogo ad un mezzo di prova, dall'altro lato l'audizione innesta nel processo la voce del minore che, credo, non possa essere ignorata in un contesto di violenza allorché il minore riferisca di aver subito direttamente un atto violento o di aver assistito a condotte violente indirizzate verso un familiare. Ne discende pertanto che le dichiarazioni del minore unite ad altri elementi di prova (documentali, dichiarazioni rese da somari informatori ed altresì facendo ricorso a ragionamenti presuntivi), possano fornire un valido supporto per il giudice nell'adozione dei provvedimenti idonei a proteggere il soggetto dalla violenza. Sull'ascolto del minore in questi procedimenti: M. Velletti, *L'ascolto del minore nei procedimenti con allegazioni di violenza*, in "Le nuove leggi civili commentate", 4-5, 2023, p. 1290 ss. In generale sull'ascolto del minore v. L. Querzola, "Ora il diritto è un fatto essenzialmente spirituale..." *l'ascolto del minore nel rito familiare riformato*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1, 2023, p. 45 ss.; B. Poliseno, *Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, L'ascolto del minore*, in D. Dalfino (a cura di), *La riforma del processo civile, Gli speciali del Foro italiano*, 4, 2022, c. 347 ss.

²³ L'art. 473-bis.6 c.p.c. si preoccupa altresì del delicato profilo dei rapporti tra genitori e figli, qualora il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi. Verificatasi tale circostanza (che potrebbe, invero, celare il fatto che il minore abbia subito o assistito ad una violenza domestica, senza quindi che la riluttanza del figlio ad incontrare il genitore violento possa essere annoverata nell'alienazione parentale che, al contrario, molti consulenti tecnici avevano posto a base della propria relazione tecnica), il giudice, personalmente od eventualmente con l'assistenza di un esperto, provvede senza ritardo all'ascolto del minore ed assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta le ragioni del rifiuto, adottando i provvedimenti opportuni nel superiore interesse del minore ai fini della determinazione dell'affidamento e della regolamentazione del diritto di frequentazione (per esempio stabilendo che gli incontri tra il genitore e la prole avvengano con l'ausilio dei servizi sociali).

4. L'adozione dei provvedimenti volti alla cessazione della violenza. Gli ordini di protezione

Accertata la fondatezza, quantomeno a livello di verosimiglianza del fatto di violenza o abuso, il giudice, all'esito dell'istruttoria sommaria, pronuncia i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima ed il minore²⁴. Tra le decisioni assunte dal giudice dirette a far cessare la catena della violenza, occupano un posto di primo piano gli ordini di protezione, richiamati espressamente dall'art. 473-bis.46 c.p.c.²⁵. I suddetti ordini trovano applicazione allorché un componente del nucleo familiare ponga in essere una condotta lesiva verso un altro soggetto appartenente al medesimo consorzio familiare (quindi rapporti matrimoniali, unioni civili, convivenze di fatto ex art. 1, commi 36 ss. della l. n. 76 del 2016, convivenze *more uxorio*, relazioni tra parenti conviventi ossia fattispecie in cui le condotte violente possono intercorrere tra genitori/figli, tra nipoti/nonni, tra fratelli/sorelle conviventi, ovvero nelle ipotesi in cui il figlio maggiorenne commetta abusi contro i genitori) diretta a provocargli un grave pregiudizio all'integrità fisica (percosse, lesioni), all'integrità morale (si pensi a condotte denigratorie che ledono la dignità l'onore, l'immagine) o alla libertà (per esempio tutte le forme di coercizione della libertà personale tali da impedire i movimenti del familiare, le limitazioni alla libertà religiosa, nonché volte a minare la riservatezza della vittima)²⁶.

Tali misure sono in grado di approntare un'immediata tutela (di carattere provvisorio) attraverso un ordine giudiziale di allontanamento dall'abitazione²⁷, al quale fanno da corollario l'adozione di ulteriori prescrizioni di carattere personale che inibiscono all'abusante di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal beneficiario degli ordini di protezione (si pensi al nuovo domicilio, all'abitazione della famiglia di origine del beneficiario dell'ordine di protezione, al luogo di lavoro,

²⁴ Nonostante l'art. 473-bis.46 c.p.c. si riferisca solo al provvedimento positivo, non vi è dubbio che, se al termine dell'istruttoria, le allegazioni di violenza e abuso risultino infondate il giudice rigetterà la relativa domanda e nella decisione a definizione dell'intero procedimento familiare potranno trovare spazio le statuizioni di cui all'art. 96 c.p.c. (M.A. Lupoi, *Op. cit.*, p. 565).

²⁵ Il richiamo compiuto dall'art. 473-bis.46 c.p.c. all'art. 473-bis.70 c.p.c. (che rinvia ulteriormente all'art. 473-bis.69 c.p.c.) lascerebbe supporre la necessità di un'istanza di parte per la pronuncia degli ordini di protezione; tuttavia, essendo implicati diritti indisponibili (quali l'integrità fisica, morale e la libertà personale), secondo parte della dottrina, si potrebbe ammettere anche la possibilità di una pronuncia *ex officio* degli ordini di protezione: in questa direzione C. Cecchella, *Violenza di genere e tutela giurisdizionale civile*, in C. Cecchella (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma*, Bologna, Zanichelli, 2023, p. 313; C. Irti, *Violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e processo civile*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1, 2023, p. 237; G. Carapezza Figlia e C. Petta, *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in "Le nuove leggi civili commentate", 4-5, 2023, pp. 1272-1273.

²⁶ Affinché possano operare gli ordini di protezione non è necessario il compimento di reiterati atti di violenza o di abuso, essendo sufficiente anche un solo episodio di violenza perpetrato ai danni della persona offesa: Trib. Bologna, 22 agosto 2019, in www.osservatoriofamiglia.it; Trib. Milano, 30 giugno 2016, www.ilcaso.it. Si esprime ai fini della rilevanza di un solo episodio di violenza anche se in un contesto diverso dagli ordini di protezione: Cass., 22 settembre 2022, n. 27766, cit.

²⁷ Tale ordine di carattere inibitorio comprime (temporaneamente) anche il diritto di proprietà o di godimento sull'immobile qualora chi ha commesso la violenza sia anche il titolare del sopramenzionato diritto, dal momento che egli dovrà lasciare l'abitazione e non potrà usufruirne per tutta la durata dell'ordine di protezione.

all'istituto scolastico del figlio, salvo che l'autore non debba frequentare i medesimi spazi per esigenze di lavoro o di salute), mentre a livello patrimoniale è possibile disporre (a carico di chi ha commesso la violenza) il versamento di un assegno periodico (eventualmente ordinando che la somma sia versata all'avente diritto direttamente dal datore di lavoro dell'obligato) in favore della vittima rimasta priva del contributo economico al *menage* familiare fornito dal soggetto allontanato dall'abitazione.

Sostanzialmente, l'attuale disciplina degli ordini di protezione riproduce la pregressa normativa (già in vigore dal 2001), pur integrata con alcune novità che ne rafforzano l'efficacia repressiva e deterrente²⁸. In primo luogo si evidenzia che la riforma ha conservato la possibilità di ottenere la pronuncia degli ordini di protezione all'esito di un procedimento incardinato autonomamente ai sensi degli artt. 473-*bis*.69-70 c.p.c. dalla parte che ha subito la condotta pregiudizievole ad opera di un altro componente del medesimo nucleo familiare²⁹; allo stesso tempo,

²⁸ La disciplina degli ordini di protezione, originariamente contenuta negli artt. 342 *bis-ter* c.c. e 736-*bis* c.p.c. (oggi abrogati dal decreto correttivo al d.lgs. n. 149 del 2022 approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2024), è stata trasfusa nei nuovi artt. 473-*bis*.69-71 c.p.c.

²⁹ Sui profili processuali degli ordini di protezione (che, con un'assoluta dose di sinteticità, prevedono un'istanza proposta anche dalla parte personalmente da indirizzarsi al tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, la possibilità di una loro pronuncia *inaudita altera parte* assunte ove occorra sommarie informazioni – attraverso quindi lo svolgimento di un'istruttoria deformalizzata - a cui seguirà un'udienza nel pieno contraddittorio delle parti, l'immediata esecutività del decreto le cui modalità attuative sono stabilite dal giudice che lo ha emanato, la durata di efficacia della misura protettiva che non potrà superare un anno dall'avvenuta attuazione dell'ordine, salvo proroga per gravi motivi per il tempo strettamente necessario) ora confluiti nell'art. 473-*bis*.71 c.p.c. che riproduce il previgente art. 736-*bis* c.p.c., si rinvia ai contributi editi anteriormente alla novella del 2021-2022 di: A.R. Eremita, *Ordini di protezione familiare e processo civile*, Napoli, Esi, 2019; F. Danovi, *Ordini di protezione e competenza del giudice del conflitto familiare*, in "Famiglia e diritto", 2017, p. 1069 ss.; A. Nascosi, *Gli ordini di protezione civili contro gli abusi familiari a vent'anni dalla loro introduzione*, *ivi*, 12, 2021, p. 1189 ss.; G. Frezza, *Ordini di protezione contro la violenza nelle relazioni familiari*, in G. Carapezza Figlia, N. Cipriani, G. Frezza, G. Perlingieri, P. Virgadamo (a cura di), *Manuale di diritto di famiglia*, Napoli, Esi, 2021, p. 286 ss.; G. Basilio, *Profili processuali degli ordini di protezione familiare*, in "Rivista di diritto processuale", 5, 2011, p. 1121; E. D'Alessandro, *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1, 2007, p. 225 ss.; E. Vullo, *L'esecuzione degli ordini civili di protezione contro la violenza nelle relazioni familiari*, *ivi*, 1, 2005, p. 129 ss.; F. Auletta, *L'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari (art. 736 bis c.p.c.)*, in "Rivista di diritto processuale", 4, 2001, p. 1046; T.C. Comberlati, *Spunti in tema di ordine di protezione contro gli abusi familiari emesso nel corso di una separazione*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1, 2012, p. 257 ss. Sugli aspetti sostanziali e processuali degli ordini di protezione dopo la riforma del 2021-2022 si segnalano i contributi di: G. Casaburi, *La nuova disciplina degli ordini di protezione*, in "Foro italiano", 11, 2023, c. 3153 ss.; G. Foti, *Gli ordini di protezione tra sostanza e processo. La violenza familiare nella riforma Cartabia: il disvelamento della fattispecie*, in "Giustizia civile", 3, 2022, p. 585 ss.; E. Camilleri, *Ordini di protezione contro gli abusi familiari, bilanciamento degli interessi e primato della persona*, *ivi*, 1, 2022, p. 157 ss.; G. Carapezza Figlia, *Violenza domestica e ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in A. Cordiano, R. Senigaglia (a cura di), *Diritto civile minorile*, Napoli, Esi, 2022, p. 202 ss.; Mazzotta V., *Art. 469 bis.69-71 c.p.c.*, in R. Donzelli, G. Savi (a cura di), *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie*, Milano, Giuffrè, 2023, 433 ss.; C. Rimini, *Separazione e divorzio*, Milano, Ilsole24ore, 2023, p. 295 ss.; A. Cordiano, *Violenze assistite, domestiche e di genere nelle disposizioni del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 1, 2023 p. 649.

accanto a questa funzione di mezzo preventivo cautelare *ante causam*, il legislatore ha impiegato gli ordini di protezione come una forma di tutela utilizzabile in via incidentale anche durante la pendenza di ogni processo sulla crisi familiare qualora emergano fatti di violenza o abuso a danno di una parte³⁰.

Un ulteriore profilo innovativo è contenuto nell'art. 473-bis.69, comma 1, c.p.c., il quale accorda la tutela a prescindere dalla circostanza che la convivenza sia cessata in virtù dell'allontanamento volontario della vittima degli abusi per sfuggire ad una situazione di reiterata violenza a suo danno³¹. Il requisito della convivenza al momento della presentazione della domanda non è pertanto più necessario per la pronuncia degli ordini di protezione, i quali possono assicurare un'incisiva protezione anche se è venuta meno la coabitazione³², dal momento che il provvedimento giurisdizionale non si limita soltanto a disporre l'allontanamento dalla casa familiare, ma altresì prescrive all'autore della violenza il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal familiare o dai figli della coppia e può, ulteriormente, imporre il versamento di un assegno di mantenimento.

Altre due rilevanti novità apportate dalla riforma del 2022 riguardano la possibilità di concedere gli ordini di protezione anche da parte del tribunale per i minorenni (e pertanto la loro

³⁰ Qualche perplessità può sorgere nell'individuazione del giudice competente a pronunciare gli ordini di protezione anteriormente all'instaurazione del giudizio di separazione o di divorzio, dal momento che la novella del 2021-2022 ha abrogato l'art. 8 della l. 54 del 2001 che coordinava i rapporti tra ordini di protezione e il successivo giudizio di separazione e divorzio. Ad oggi, infatti, potrebbe non esservi coincidenza tra il giudice chiamato a pronunciare gli ordini di protezione (ossia il tribunale monocratico del luogo di residenza del ricorrente) ed il giudice della separazione o del divorzio (ossia il tribunale collegiale del luogo di residenza del minore o, in assenza di figli minori, il giudice del luogo di residenza del convenuto). Stante il silenzio del nuovo assetto normativo, il ricorrente potrebbe richiedere primariamente un ordine di protezione e successivamente instaurare il giudizio di separazione; in tale ipotesi credo possa riconoscersi al giudice della separazione il potere di confermare, modificare o revocare l'ordine di protezione in quanto al giudice della separazione è attribuito il potere a norma dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. di adottare i provvedimenti che ritiene più opportuni. Un secondo caso potrebbe verificarsi a seguito della contemporanea pendenza di un primo ed autonomo giudizio finalizzato ad ottenere gli ordini di protezione ed uno susseguente di separazione o di divorzio; in tale situazione potrebbe ritenersi che il primo giudice definisca in rito mediante una pronuncia di improcedibilità il giudizio riguardante gli ordini di protezione, in virtù del carattere temporaneo delle misure protettive e della maggiore stabilità dei provvedimenti adottati in occasione dei giudizi di separazione e divorzio all'interno dei quali il giudice può comunque emanare ordini di protezione: in arg. v. G. Casaburi, *Op. cit.*, c. 3161; A.R. Eremita, *Violenza domestica*, cit., p. 296.

³¹ Nonostante alcune voci contrarie (Trib. Bologna, 28 aprile 2021, in www.osservatoriofamiglia.it; Trib. Napoli, 2 novembre 2006, in www.dejure.it; Trib. Rieti, 6 marzo 2006, in *Famiglia, persone e successioni*, 2007, 606 ss.; Trib. Napoli, 1° febbraio 2002, in www.onelegale.it), la giurisprudenza maggioritaria si era schierata per la pronuncia degli ordini di protezione anche nei casi in cui fosse cessata la coabitazione tra abusante ed abusato (Trib. Perugia, 7 agosto 2020, in www.dejure.it; Trib. Bologna, 7 luglio 2019, in www.osservatoriofamiglia.it; Trib. Bari, 11 aprile 2013, in www.dejure.it; Trib. Napoli, 19 dicembre 2007, in www.onelegale.it; Trib. Padova, 31 maggio 2006, in *"Foro italiano"*, 2007, I, 3572; Trib. Bologna, 22 marzo 2005, in www.onelegale.it; Trib. Modena, 3 luglio 2004, in *"Gius"*, 2004, p. 63942).

³² Invero l'art. 473-bis.69, comma 1, c.p.c., non pone alcun termine decorso il quale non si potrà più avanzare istanza volta ad ottenere un ordine di protezione quando la convivenza è già cessata. Sul punto, per ovviare a tale incertezza, la giurisprudenza di merito, recentemente, ha fissato il termine di un anno decorrente dalla cessazione della convivenza, oltre il quale l'ordine di protezione non può più essere accordato al soggetto: Trib. Bologna, 28 aprile 2021, cit.

pronuncia potrà avvenire nel corso dei giudizi *de responsabilitate*) previa istanza presentata dal genitore o dal pubblico ministero qualora vittima della violenza sia un minore (art. 473-bis.69, comma 2, c.p.c.), nonché la soppressione (uniformandosi così alla Convenzione di Istanbul che esclude ogni forma di mediazione in presenza di condotte violente) della statuizione contenuta in origine nell'art. 342-ter c.c., che consentiva al giudice di ordinare l'intervento di un centro di mediazione familiare³³.

Oltre agli ordini di protezione che, come si è osservato, rappresentano la statuizione che offre la maggior tutela al beneficiario degli ordini, il magistrato può prevedere l'intervento dei servizi sociali (ed eventualmente anche del servizio sanitario) con compiti di sostegno, controllo, monitoraggio dei componenti il nucleo familiare. Inoltre, qualora il soggetto abusato sia inserito in un programma di collocazione protetta, il giudice provvede a secretare l'indirizzo di residenza o il domicilio.

In presenza di un figlio minore ed accertata la fondatezza delle allegazioni di condotte violente o di abuso, il giudice dispone sulle modalità di affidamento, accordando tendenzialmente la preferenza all'affidamento in via esclusiva ed attribuendo al genitore affidatario anche le scelte di maggiore rilevanza da assumersi senza il consenso dell'autore della violenza, poiché, se fosse disposto un affidamento condiviso, si rischierebbe di generare un'ipotesi di vittimizzazione secondaria dovendo abusante e vittima della violenza concordare le scelte di maggior interesse per il figlio. Statuito sull'affidamento, il giudice provvede contestualmente a regolamentare il diritto di frequentazione (escludendolo nei casi di maggiore gravità) del figlio minore con la persona che ha commesso la violenza, per esempio stabilendo che gli incontri avvengano in modalità protetta presso la sede dei servizi sociali territoriali al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità del minore.

Infine, gli artt. 473-bis.40 ss. c.p.c. non fanno alcun riferimento alla possibilità di impugnare "i provvedimenti più idonei" di cui all'art. 473-bis.46 c.p.c. emanati dal giudice e che, come osservato poco sopra, racchiudono tendenzialmente gli ordini di protezione. Ora, credo che la mancata menzione dell'esperibilità di un mezzo di riesame, possa essere superata facendo applicazione dell'art. 473-bis 71 c.p.c. che ammette il reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, entro i termini e con le modalità dell'art. 739 c.p.c., contro il decreto reso nel contraddittorio delle parti che accorda i provvedimenti finalizzati a tutelare chi ha subito la condotta pregiudizievole.

³³ Giova infine sottolineare che, nonostante la disciplina degli ordini di protezione non contenga alcuna menzione, l'autore dei fatti violenti può intraprendere un percorso psicologico di sostegno e di consapevolezza dell'antisocialità della condotta maltrattante tenuta ai danni del *partner* o della prole. All'atto pratico tale percorso viene gestito ed organizzato dai cd. Centri di ascolto uomini maltrattanti collocati a livello territoriale. Sebbene il soggetto maltrattante possa rivolgersi spontaneamente a tali organismi, più frequentemente tale percorso di recupero viene espressamente sollecitato dal Questore che ha disposto l'ammonimento oppure dal servizio sociale che prende in carico il nucleo familiare. Inoltre, non intravedo ostacoli al fatto che tale *iter* riabilitativo possa essere proposto anche dal giudice nel provvedimento conclusivo del sub-procedimento di cui agli artt. 473-bis.40 ss. c.p.c. La frequentazione con esito positivo di un simile percorso potrebbe, infatti, essere particolarmente proficua sia per impedire la reiterazione di condotte violente, sia per orientare il giudice nell'adozione dei futuri provvedimenti volti a definire la crisi familiare.

5. Considerazioni conclusive

La recente riforma della giustizia familiare arricchisce i procedimenti sulla crisi delle relazioni familiari di un segmento processuale che prende avvio nelle ipotesi in cui emerge una condotta violenta o di abuso di cui è vittima un componente del nucleo familiare. In tali casi il procedimento seguirà una corsia preferenziale connotata da una dimensione processuale di carattere speciale con lo scopo di accertare, fin dalle prime battute del giudizio anche in forza dei marcati poteri istruttori attribuiti al giudice, la fondatezza delle allegazioni, affinché siano assunti i provvedimenti più idonei a protezione del familiare dagli atteggiamenti violenti consumati all'interno delle mura domestiche. In questi termini la scelta del legislatore mi pare certamente condivisibile nell'ottica di prevenire e reprimere il fenomeno della violenza, in quanto la nuova disciplina assicura un intervento tempestivo del giudice volto a far cessare la situazione di illiceità nella sfera familiare.

Meritevole di attenzione è poi il coordinamento (recepito dall'art. 473-bis.41 c.p.c.) tra il giudice civile e gli altri organi giurisdizionali (penali, minorili) in modo da consentire una proficua circolazione dei provvedimenti pronunciati dalle diverse autorità; tale dialogo fra magistrature distinte sotto il profilo funzionale, permette al giudice civile di impiegare il provvedimento formato in sede penale come elemento di supporto per adottare decisioni coerenti in tema di affidamento del minore ed esercizio della responsabilità genitoriale, evitando al contempo di assumere decisioni di segno diverso ed in contrapposizione tra loro.

Infine, il legislatore riconosce agli ordini di protezione civili un ruolo di primario rilievo, quale forma di tutela in favore di chi ha subito la condotta pregiudizievole. Tali versatili misure (che il legislatore ha coniato oltre un ventennio fa), modulabili in relazione alle circostanze del caso concreto, offrono un'immediata protezione alla vittima della violenza, determinando un allontanamento dalla casa familiare dell'autore della condotta illecita ed inibendogli di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario degli ordini protettivi. È dunque da accogliere con favore la scelta del legislatore di porre al centro del sistema gli ordini di protezione civili che, unitamente alla tutela penale operativa su binari paralleli ed ora coordinati con la sfera civilistica, può indubbiamente costituire uno strumento sanzionatorio ed al contempo deterrente, verso chi ha commesso la violenza domestica o di genere.

6. Bibliografia di riferimento

Albiero M.G., *I fatti di violenza e il processo*, in C. Cecchella (a cura di), *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, Torino, Giappichelli, 2023.

Alfieri A., *La rilevanza dei fatti di violenza nel nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in D. Dalfino (a cura di), *La riforma del processo civile, Gli speciali del Foro italiano*, 4, 2022.

Auletta F., *L'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari (art. 736 bis c.p.c.)*, in "Rivista di diritto processuale", 4, 2001.

- Basilico G., *Profili processuali degli ordini di protezione familiare*, in "Rivista di diritto processuale", 5, 2011.
- Battaglia G., *La prova illecita nei processi di famiglia, tra istanze di verità e regole del giusto processo*, in "Famiglia e diritto", 1, 2022.
- Camilleri E., *Ordini di protezione contro gli abusi familiari, bilanciamento degli interessi e primato della persona*, in "Giustizia civile", 1, 2022.
- Carapezza Figlia G., *Violenza domestica e ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in Cordiano A. e Senigaglia R. (a cura di), *Diritto civile minorile*, Napoli, Esi, 2022.
- Carapezza Figlia G. e Petta C., *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in "Le nuove leggi civili commentate", 4-5, 2023.
- Carratta A., *Accertamento fattuale del giudice penale ed efficacia nel processo civile*, in "Rivista di diritto processuale", 4, 2020.
- Casaburi G., *La nuova disciplina degli ordini di protezione*, in "Foro italiano", 11, 2023.
- Cecchella C., *Violenza di genere e tutela giurisdizionale civile*, in C. Cecchella (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma*, Bologna, Zanichelli, 2023.
- Chessa O., *Bilanciamento ben temperato o sindacato esterno di ragionevolezza? Note sui diritti inviolabili come parametro del giudizio di costituzionalità*, in "Giurisprudenza costituzionale", 6, 1998.
- Comberiat T.C., *Spunti in tema di ordine di protezione contro gli abusi familiari emesso nel corso di una separazione*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1, 2012.
- Cordiano A., *Violenze assistite, domestiche e di genere nelle disposizioni del nuovo processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2, 2023.
- Cordiano A., *Note in tema di violenze domestiche e di genere nel nuovo processo di famiglia*, in Aa.Vv., *Liber Amicorum per Paolo Zatti*, Napoli, Jovene, 2023.
- Danovi F., *Ordini di protezione e competenza del giudice del conflitto familiare*, in "Famiglia e diritto", 2017.
- D'Alessandro E., *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1, 2007.
- D'Ancona L., *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della Cedu*, in www.questionegiustizia.it.
- Durello L., *Sull'inutilizzabilità della prova illecita nei procedimenti in materia di famiglia*, in "Famiglia e diritto", 1, 2018.
- Eremita A.R., *Ordini di protezione familiare e processo civile*, Napoli, Esi, 2019.
- Id., *Violenza domestica e di genere nel processo civile e riforma Cartabia*, in "Giusto processo civile", 1, 2023.
- Ficcarelli B., *Violenza domestica, di genere e tutela civile: i criteri direttivi della legge delega*, in www.ilfamiliarista.it.
- Filippi S., *A partire da "J.L. c. Italia": violazione dell'art. 8 Cedu, vittimizzazione secondaria e garanzie processuali*, in "Rivista critica di diritto privato", 2021, p. 211 ss.
- Foti G., *Gli ordini di protezione tra sostanza e processo. La violenza familiare nella riforma Cartabia: il disvelamento della fattispecie*, in "Giustizia civile", 3, 2022.

Frasconi C., *La Corte di Strasburgo sulla vittimizzazione secondaria*, in "Diritto di difesa", 1, 2021.

Frezza G., *Ordini di protezione contro la violenza nelle relazioni familiari*, in Carapezza Figlia G., Cipriani N., Frezza G., Perlingieri G., Virgadamo P. (a cura di), *Manuale di diritto di famiglia*, Napoli, Esi, 2021.

Graziosi A., *Contro l'utilizzabilità delle prove illecite nel processo civile*, in "Giusto processo civile", 4, 2016.

Graziosi A., *Usi e abusi di prove illecite e prove atipiche nel processo civile*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 3, 2011.

Irti C., *Violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e processo civile*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1, 2023.

Lupoi M.A., *I procedimenti speciali*, in A. Didone e F. De Santis, (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, Padova, Cedam, 2023.

Mainardis C., *L'inutilizzabilità processuale delle prove incostituzionali*, in "Quaderni costituzionali", 2, 2000.

Mazzotta V., *Art. 469 bis.69-71 c.p.c.*, in Donzelli R. e Savi G. (a cura di), *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie*, Milano, Giuffrè, 2023.

Minafra N., *Contributo allo studio delle prove illecite nel processo civile*, Napoli, Esi, 2020.

Molinaro F., *artt. 473-bis.40 ss.*, in R. Tiscini (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile: commento al D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, Pacini, 2023.

Nascosi A., *Gli ordini di protezione civili contro gli abusi familiari a vent'anni dalla loro introduzione*, in "Famiglia e diritto", 12, 2021.

Passanante L., *La prova illecita nel processo civile*, Torino, Giappichelli, 2017.

Patti, *Norme in tema di "violenza domestica o di genere". Prime osservazioni*, in "Le nuove leggi civili commentate", 4-5, 2023,

Pellegrini M., *Linguaggio sessista dei giudici, violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e vittimizzazione secondaria: la Corte EDU condanna l'Italia*, in "Famiglia e diritto", 3, 2022.

Pino G., *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in "Danno e responsabilità", 6, 2003.

Poliseno B., *Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, L'ascolto del minore*, in D. Dalfino (a cura di), *La riforma del processo civile, Gli speciali del Foro italiano*, 4, 2022.

Querzola L., *L'efficacia dell'attività processuale in un diverso giudizio*, Bologna, Bononia University Press, 2016.

Id., *"Ora il diritto è un fatto essenzialmente spirituale..." l'ascolto del minore nel rito familiare riformato*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1, 2023.

Rimini C., *Separazione e divorzio*, Milano, Ilsole24ore, 2023.

Rizzelli C., *Il novo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, Milano, Giuffrè, 2023.

Scarselli G., *La riforma del processo di famiglia*, in www.giustizainsieme.it.

Senigaglia R., *La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e domestica tra ordini di protezione e responsabilità civile endofamiliare*, in “Rivista di diritto privato”, 1, 2015.

Velletti M., *L’ascolto del minore nei procedimenti con allegazioni di violenza*, in “Le nuove leggi civili commentate”, 4-5, 2023.

Vullo E., *L’esecuzione degli ordini civili di protezione contro la violenza nelle relazioni familiari*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1, 2005.

Zumpano M.A., *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, Giappichelli, 2000.

Data di ricezione dell’articolo: 14 marzo 2024

Date di ricezione degli esiti del referaggio in doppio cieco: 20 e 25 marzo 2024

Data di accettazione definitiva dell’articolo: 11 aprile 2024